

forma, la quale appunto per esser tale non deve posarsi su vecchi sistemi. E che diremo se vigiosi intrinsecamente sieno quei vecchi sistemi? Vorremo noi attenerci ad essi? Ma allora perchè volere la fama di riformatori? Se andiamo sempre di questo passo, se ad ogni piè sospinto si oppone la barriera di tale o tal'altra usanza antica, non compiremo cosa veruna.

Io credo d'aver dimostrato come la proposta del deputato Sineo sia giusta, accettabile, adunque, se, siffatta giustizia manca in Piemonte, adoperatevi a prontamente introdurla; ma non impedite che si vada ad effetto in Sardegna. (Bene!)

Il capogruppo del mio emendamento io citerò l'autorità stessa di questo corpo legislativo, il quale appunto quando ha esteso alla Sardegna le leggi di terraferma, ha sempre esaminato prima se non vi fosse qualche grave modificazione da introdurre in esse, e da inserirsi nell'atto stesso con cui si mandano a pubblicare. Così si è praticato pel Codice civile.

La Camera unanime nella prima legislatura ha riconosciuto che sarebbe stato incongruo il pubblicare in Sardegna il Codice civile colle disposizioni eccezionali che vi sono in pregiudizio delle femmine, disposizioni che non hanno mai avuto luogo in Sardegna. Il Parlamento non ha creduto che si dovesse fare alla Sardegna quel bel regalo.

Le nostre leggi devono essere dirette a migliorare e non a deteriorare la condizione della Sardegna. Quando siamo chiamati ad occuparci di essa dobbiamo farle il maggior bene possibile; non dobbiamo frustrarla di miglioramenti facili ad attuarsi, per la sola considerazione che il Piemonte non li abbia ancora ottenuti. Così abbiamo fatto in questa legge medesima. Abbiamo soppresse le decime in Sardegna, quantunque continuava a sussistere in alcuni luoghi di terraferma.

È tanto più necessario che proceda in questa guisa, quando si tratta di disposizioni le quali, se sono incongrue per Piemonte, sarebbero ancor più incongrue per la Sardegna in vista delle speciali sue circostanze. Tale sarebbe l'esenzione di cui si tratta, ed ecco il perchè. Sul Piemonte è passata la divella della rivoluzione francese; la maggior parte dei conventi furono soppressi, e sono ridotti ad un ben piccolo numero.

Qui ve ne sono ancora molti. Però in proporzione della Sardegna sono in piccolo numero, conventi di quei religiosi che non si applicano che alla vita contemplativa, che non si occupano della cura d'anime. Nella molteplicità dei conventi che vi sono tuttora nell'isola la proposta d'immunità sarebbe troppo dannosa agli altri proprietari, tra i quali verrebbe a ripartirsi il peso che si toglierebbe agli esenti. È giusto per contro che tutti indistintamente si proprietari paghino il tributo prediale, perchè questo tributo non è pagato dagli uomini, ma dai beni che essi possiedono. Io non mi fermerò su ciò che il signor relatore della Commissione ha detto che siano di poca entità i beni ed i case dei frati in Sardegna. Uno dei nostri colleghi ha già a ciò risposto sicuramente informato del valore di quegli stabilimenti.

Del resto, sia piccolo, sia grande il valore, non monta. Si tratta di una questione di principio; si tratta di vedere se quest'esenzione che non esiste dobbiamo introdurla in Sardegna. Mi pare evidente che non sia da introdursi. E neanche, l'uripeto, mi avvinco a provvedere al modo di riparto di queste contribuzioni, oggetto speciale dell'editto del 4 settembre 1818, al quale si riferisce il progetto. A ciò potremo provvedere anche per la Sardegna nello stesso tempo in cui si miglioreranno le leggi di terraferma.

MELLANA. Aggiungo una sola osservazione. Abbiamo due leggi esistenti in terraferma, l'una contraria all'altra, tutt'e due anomalie impostaci dalla necessità, in vigore. Sono la Statuto e quest'editto del 1818. Ambedue non possiamo estenderli, o meglio dire, applicarli alla Sardegna.

La Camera deve vedere quale delle due voglia applicare, o meglio dire, possa applicare. Lo Statuto è suo debito di attivarlo in tutta la sua estensione; i privilegi è suo dovere di fatti cessare. Dunque la scelta cade fra l'articolo 23 dello Statuto ed un rancido editto del dispotismo; la scelta non può essere dubbia. (Bene!)

SARPA, relatore. Non dirò che poche parole nell'interesse della Sardegna. Io credo che si deve agevolare quanto più si può l'esecuzione di questa legge; si volere però a questo oggetto correggere tutte le leggi relative che si vorranno pubblicare in Sardegna, opera che richiederà molto tempo.

Io credo che volendo perfezionare queste leggi noi correremo rischio di differire per la Sardegna una riforma generalmente reclamata, e che sarà di grandissimo vantaggio a quel paese.

Il dire che abbiamo un anno di tempo non è sufficiente, perchè un anno è molto breve; perchè tutti i provvedimenti che il Governo dovrà emanare acciò questo sistema venga ad essere osservato, possano aver effetto, io credo che il termine di un anno e qualche mese sarà appena sufficiente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta soppressiva del deputato Sineo.

VALERIO L. Se io credessi che la soppressione richiesta dall'onorevole deputato Sineo potesse realmente ritardare o menomamente inegliare l'applicazione di questa legge che è altamente desiderata dalla Sardegna, legge che onora il Governo che la propone e la legislatura che la vota, io certamente, mentre riconosceri la giustizia del principio propugnato dal mio amico deputato Sineo, tuttavia ci voterei contro. Ma io non comprendo come la soppressione di questo articolo possa portare verun imbarazzo, verun ritardo all'applicazione di questa legge; vedo anzi che semplificandola giova a facilitarne l'esecuzione, meglio in essa giustamente applicato lo Statuto fondamentale che ci regge; quindi credo che la Camera debba adottarla.

BORRELLA. Domando la parola per osservare alla Commissione che, se ostasse all'emendamento la proposta dell'onorevole deputato Sineo, buona parte di questo articolo sarebbe evidentemente contraria a ciò che apicamente si voleva ottenere con l'eccezione.

L'articolo dice: La contribuzione colpirà la proprietà fondiaria senza difalco di canoni, livelli, debiti o pesi censuari ed ipotecari; ecc., cioè tutti indistintamente i beni che sono sotto il dominio, regnicolo od estraneo, ecclesiastici o laici, ecc. (Si parla)

Dunque perchè mettere queste parole ecclesiastici o laici? (Susurro)

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole testè lette. (È approvata.)

DE CANDIA, commissario regio. Poichè si è soppressa questa clausola, io proporrei un emendamento a nome del Governatore senza scilab le ton di detto, il quale è: (A) parer mio bisognerebbe almeno almeno far eccezione per le chiese, i cimiteri ed i conventi dei mendicanti, perchè, massimamente questi ultimi, saranno pur sempre nell'impossibilità di pagare.

(Segni di dissenso) Signori, cioè pur d'uopo esser coerenti a noi medesimi; che cosa si vuole imporre? La proprietà; ma nessuno può